

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge sull'ingegneria genetica, LIG)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 2009¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 2003² sull'ingegneria genetica è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 74 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettera a e 120 capoverso 2 della Costituzione federale³;
in esecuzione della Convenzione del 5 giugno 1992⁴ sulla diversità biologica e del Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000⁵ sulla biosicurezza;

...

Sostituzione di espressioni

¹ *Articoli 15 capoverso 3 nonché 30 capoverso 2, frase introduttiva e lett. a: concernere soltanto i testi tedesco e francese;*

² *Nell'articolo 30 capoverso 2 lettere a e b l'espressione «materie ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».*

Art. 12a (nuovo) Procedura d'opposizione

¹ Le domande di autorizzazione per immissioni sperimentali nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati all'impiego nell'ambiente sono pubblicate nel Foglio federale dall'autorità che rilascia l'autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.

¹ FF 2009 4721

² RS 814.91

³ RS 101; nuovo testo giusta il n. I della modifica del ... (RU ...; FF 2009 4721)

⁴ RS 0.451.43

⁵ RS 0.451.431

² Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l'autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Art. 35 cpv. 1, comminatoria nonché lett. d e g come pure cpv. 2 e 3

¹ Chiunque intenzionalmente:

d. *concerne soltanto il testo tedesco*

g. *concerne soltanto il testo tedesco*

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² *Abrogato*

³ Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 37a (nuovo) Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati

Fino al 27 novembre 2013 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione nonché di animali geneticamente modificati per fini agricoli, orticoli o forestali.

II

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 7 ottobre 1983⁷ sulla protezione dell'ambiente

Ingresso

visto l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale⁸;

...

Art. 29d^{bis} (nuovo) Procedura d'opposizione

¹ Le domande di autorizzazione conformemente agli articoli 29c capoverso 1, 29d capoverso 3 e 29f capoverso 2 lettera b sono pubblicate nel Foglio federale dall'autorità che rilascia l'autorizzazione e depositate pubblicamente per 30 giorni.

⁶ RS **172.021**

⁷ RS **814.01**

⁸ RS **101**; nuovo testo giusta il n. II/1 della modifica del ... della legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (RU ...; FF **2009** 4748)

² Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito, fare opposizione presso l'autorità competente in materia di autorizzazione. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Art. 60 cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. q e cpv. 2

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

q. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. b).

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 61 cpv. 1, frase introduttiva e lett. p

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:

p. viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b).

2. Legge federale del 24 gennaio 1991¹⁰ sulla protezione delle acque

Ingresso

visto l'articolo 76 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale¹¹;

...

Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

⁴ *Abrogato*

⁹ RS 172.021

¹⁰ RS 814.20

¹¹ RS 101; nuovo testo giusta il n. II/2 della modifica del ... della legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (RU ...; FF 2009 4749)

3. Legge del 29 aprile 1998¹² sull'agricoltura

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 27a capoversi 1 e 2 l'espressione «sostanze ausiliarie» è sostituita con «mezzi di produzione».

4. Legge federale del 21 giugno 1991¹³ sulla pesca

Ingresso

visti gli articoli 78 capoverso 4 e 79 della Costituzione federale¹⁴;

...

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

¹ Chiunque reca intenzionalmente danno alle popolazioni di pesci o di gamberi o ne compromette l'esistenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se:

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 17 cpv. 1, frase introduttiva

¹ È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

III

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² L'articolo 37a della legge del 21 marzo 2003¹⁵ sull'ingegneria genetica entra in vigore il 28 novembre 2010.

³ Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni.

¹² RS **910.1**

¹³ RS **923.0**

¹⁴ RS **101**; nuovo testo giusta il n. II/4 della modifica del ... della legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (RU ...; FF **2009** 4750)

¹⁵ RS **814.91**